



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

**Oggetto:** Requisiti professionali per il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata. Quesito.

**ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI**  
(Rif, n.18609/2014/PA13.03/Area I dell'11.6.2014)

**PESARO URBINO**

e, per conoscenza:

**ALLE PREFETTURE – UU.TT.G. DI**

**LORO SEDI**

Con la nota sopradistinta, codesta Prefettura ha chiesto il parere dell'Ufficio scrivente in ordine alla validità, ai fini di quanto previsto dall'Allegato B del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, di un diploma di qualifica professionale.

Al riguardo, in considerazione dell'opposto parere espresso sulla questione dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma, si è ritenuto opportuno interpellare lo stesso Ministero, al fine di chiarire se il titolo in questione si possa considerare diploma di scuola media superiore nonché, in generale, quali siano le caratteristiche distintive di questo titolo di studio.

Il citato Dicastero, con la nota che ad ogni buon fine si allega, ha tra l'altro chiarito che, come rilevato dal Consiglio di Stato (sentenza Sez. V del 24.9.2013) “...secondo un consolidato indirizzo giurisdizionale, da cui non vi è motivo per discostarsi, per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione...”.

IL DIRIGENTE  
Santorufò

Ag (Polam/Vig/AA.GG./2014/Circolare /Min Istruzione/titolo di studio)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'Istruzione*

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica*

*Ufficio sesto*

MIURA00DGOS prot. n. 4357/R.U./U

Roma, 1/7/2014

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della pubblica sicurezza  
Ufficio per l'amministrazione generale  
Ufficio per gli Affari della Polizia  
Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Requisiti professionali per il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata- Quesito

Si fa riferimento alla nota n. prot. 557/PAS/U/011188/10089D.59 del 30 giugno 2014 con cui codesto Ufficio chiede chiarimenti circa la validità del diploma di qualifica di "Operatore delle macchine utensili", rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. M. Barlacchi" di Crotone.

A riguardo, si fa presente che il diploma di qualifica professionale veniva rilasciato, nel previgente ordinamento, dagli Istituti Professionali e si conseguiva al termine di corsi di studi, successivi alla licenza media. Non è valido per l'accesso all'Università.

Nel settore dell'istruzione professionale, con D.M. 14 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n.117 - Serie Generale - 22 maggio 1992) furono istituiti nuovi corsi di qualifica che sostituivano i corsi precedenti.

Nel Settore Industria e Artigianato il Diploma di qualifica "Operatore Meccanico" ha sostituito la qualifica di "Operatore delle macchine utensili".

In seguito all'emanazione del D.P.R. n.87/2010, concernente il riordino dell'Istruzione Professionale, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è stata avviata la soppressione dei corsi di qualifica professionale di cui al precedente ordinamento.

In ordine alla spendibilità dei titoli medesimi sul mercato del lavoro, si osserva quanto segue.

I diplomi di qualifica, ai sensi della legge 21/4/1965, n. 449, sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive e a determinati concorsi per l'accesso alle carriere di concetto. Per l'ammissione a queste ultime, l'art. 3 della citata legge subordina la validità dei titoli ad apposita previsione stabilita con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro interessato.

Secondo quanto stabilito dall'art. 195 del suddetto Decreto Legislativo 16-4-1994, n. 297, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti del pubblico impiego, i diplomi di qualifica sono riconosciuti nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Essi, inoltre, danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso della Licenza Media.

Il Consiglio di Stato - Quinta Sezione, in sede giurisdizionale, con decisione assunta nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2013, ha rilevato che << secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione (C.d.S., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5886; sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1387; sez. IV, 1° ottobre 1999, n. 1232; sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 213; così anche C.d.S., sez. II, 8 luglio 2010, n. 2609, con riferimento all'interpretazione da dare all'espressione "diploma di istruzione secondaria superiore", contenuta nei bandi per l'accesso alle carriere di concetto)>>.

*AK*

IL DIRETTORE GENERALE  
Carmela PALUMBO

*Carmela Palumbo*